

VADEMECUM SUI SERVIZI BALNEARI DI MOVIMENTO CONSUMATORI

I costi dei servizi di spiaggia

Da alcuni anni, per ragioni economiche legate alla crisi in atto, gli italiani stanno progressivamente riducendo il numero di giorni dedicati alle vacanze.

Anche i costi dei servizi di spiaggia in aumento, quindi, finiscono per concorrere ad aggravare questo fenomeno. Nell'interesse dei turisti, ma anche del sistema turistico nel suo insieme, si dovrà arrivare a una ridefinizione della disciplina delle concessioni demaniali, che da un lato incentivi e garantisca gli investimenti, ma che sia anche in grado di garantire la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi. Nel frattempo, stante la situazione attuale, è bene tenere presente che:

- 1) I costi dei servizi, e gli stessi aumenti dei prezzi, sono fortemente **differenziati a seconda delle località**. Nella scelta della destinazione è utile tenere conto anche di questo, informandosi preventivamente.
- 2) Per periodi lunghi, si possono ottenere sconti: se sappiamo di amici o parenti che si recano nella stessa località prima o dopo di noi, può essere utile **concordare un'unica prenotazione dei servizi di spiaggia, cumulando più periodi** per ottenere prezzi più vantaggiosi.
- 3) **Alcuni alberghi offrono i servizi di spiaggia compresi nella tariffa dell'hotel**, in base a convenzioni con gli stabilimenti balneari. Nella scelta dell'albergo è quindi utile informarsi su questa opportunità.

Spiagge libere e stabilimenti balneari

Tutte le spiagge fanno parte del Demanio Marittimo. Come tale sono di proprietà inalienabile dello Stato. Si tratta, cioè di un "bene comune" di proprietà pubblica. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la gestione amministrativa del demanio marittimo non spetta più allo Stato, ma ai Comuni.

Ai Comuni spetta quindi anche la facoltà di "concessione" delle spiagge demaniali a privati, per la loro valorizzazione turistica. I privati concessionari pagano un canone, che spetta allo Stato in quanto titolare dei diritti demaniali; le Regioni possono applicare imposte sul canone di concessione; i Comuni riscuotono diritti di concessione e imposte per conto dello Stato e della Regione, trattenendo una quota delle imposte regionali per finanziare i propri compiti gestionali e amministrativi.

Le porzioni di spiaggia assegnate in concessione a gestori privati, vengono da questi attrezzate con servizi a pagamento (stabilimenti balneari). Altre aree possono essere riservate dai Comuni a spiaggia libera.

*Vademecum a cura di Roberto Barbieri, responsabile settore Turismo MC
giugno 2013*



Una direttiva europea (c.d. “Bolkenstein”) impone di rivedere il sistema e di procedere a concessioni tramite gare ad evidenza pubblica entro il 2015. L’Italia ha prorogato tale termine al 2020.

Nel frattempo vigono le seguenti regole:

Accesso alle spiagge libere:

Alle spiagge libere si accede liberamente senza pedaggio. E’ però vietato installare manufatti permanenti o semipermanenti che costituiscano “occupazione di suolo pubblico”: ad esempio non è consentito fissare tende da campeggio o installare ombrelloni, sedie sdraio, lettini o altre attrezzature lasciandoli fissi per il giorno successivo.

Diritto di accesso alla battigia

Per “battigia” si intende il tratto di spiaggia su cui si infrangono le onde del mare. Si intende normalmente una striscia di 5 metri, variabile, tuttavia, in relazione alla natura dei singoli tratti di costa. **Anche nei tratti occupati da stabilimenti balneari in concessione la battigia deve essere liberamente raggiungibile**, essa infatti non fa mai parte della concessione ai gestori privati.

La legge 296/2006, art. 1, comma 251, stabilisce infatti che *<< è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione >>*

Tutti hanno diritto, perciò, di attraversare lo stabilimento balneare per recarsi sulla battigia senza pagare l’ingresso se non si usufruisce dei servizi dello stabilimento. L’uso, nella norma citata, del termine “**anche**” sta a significare che il bagno in mare non è l’unico motivo che consente il libero accesso alla battigia.

Cosa si può fare, dunque, oltre al bagno in mare? Secondo la normativa nazionale sono vietati solo i comportamenti che possano intralciare il passaggio e l’eventuale attività di soccorso. Tuttavia sono le **ordinanze dei Comuni** che disciplinano nel dettaglio i comportamenti e le attività consentite e vietate. Tali ordinanze, spesso sensibilmente diverse fra loro in senso più o meno restrittivo, devono essere esposte all’ingresso degli stabilimenti in concessione e sono comunque reperibili presso le sedi dei Comuni.

In sintesi, si può comunque ricordare che valgono sempre le seguenti regole:

- 1) La battigia (di regola gli ultimi 5 metri di spiaggia prima del mare) non è mai oggetto di concessione agli stabilimenti: chi non usufruisce dei servizi dello stabilimento, ha comunque **diritto di accedervi e di sostarvi gratuitamente**, purché non ingombri il passaggio.**
- 2) L’accesso al mare è libero** e non può mai essere sottoposto a tariffe o pedaggi.



Nel caso sia impedito l'accesso gratuito alla battigia e l'esercizio delle attività consentite dalle ordinanze comunali, l'autorità a cui rivolgersi per fare valere i propri diritti è la Polizia Municipale.

Pulizia della spiaggia

I concessionari titolari degli stabilimenti balneari sono tenuti alla pulizia del tratto di spiaggia di competenza, compresa la battigia (sottratta alla concessione). La pulizia delle spiagge libere è invece di competenza dei Comuni.

Servizio di salvataggio

Le regole variano fra le diverse località, in relazione alle ordinanze locali emanate dai Comuni o dalle Capitanerie di porto.

Di solito le ordinanze, che regolano anche modalità e orari del servizio, lo affidano alla responsabilità dei concessionari gestori di stabilimenti balneari per il tratto di competenza, riservandolo ai Comuni per le spiagge libere. I Comuni devono poi segnalare con idonei cartelli i tratti di costa eventualmente non assistiti da servizio di salvataggio.

Naturalmente, il servizio riguarda indistintamente tutti i bagnanti, indipendentemente dal fatto che siano o no clienti dello stabilimento balneare.